


VAN BAEEL & BELLIS



RIEPILOGO DELLE SANZIONI ADOTTATE DALL'UNIONE EUROPEA CONTRO LA BIELORUSSIA

| 14 marzo 2022

Con l'inizio del conflitto in Ucraina, l'Unione europea (in seguito, "UE") ha adottato una serie di misure restrittive (in seguito, anche "sanzioni") contro la Bielorussia volte a colpire, *inter alia*, settori strategici della sua economia.

Questa breve nota ha l'obiettivo di fornire uno strumento di rapida consultazione del complesso quadro sanzionatorio adottato dall'UE.

1. SANZIONI MIRATE: CONGELAMENTO DEI BENI E DIVIETO DI INGRESSO

A seguito del coinvolgimento della Bielorussia in supporto all'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, l'UE ha rafforzato¹ le misure restrittive già esistenti nei confronti di determinate persone fisiche ed entità giuridiche bielorusse² estendendole ai soggetti che hanno contribuito a compromettere e/o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Le misure restrittive comprendono il congelamento dei beni di proprietà o altrimenti posseduti dalle persone ed entità inserite in lista, ed il contemporaneo divieto per le persone fisiche e giuridiche dell'UE di mettere fondi o altre risorse economiche a loro disposizione. Inoltre, l'UE ha disposto un divieto di viaggio che impedisce alle persone fisiche inserite in lista di entrare o transitare nel territorio dell'Unione europea.

L'attuale lista completa delle persone ed entità bielorusse soggette a sanzioni mirate è disponibile [qui](#) e [qui](#).

- ▶ *Le suddette misure comportano il divieto per le persone fisiche, le imprese e altre entità europee (in seguito, i "soggetti europei") di mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati elencati nelle liste, o destinarli a loro vantaggio. Inoltre, tali misure comportano il divieto per i soggetti inseriti in lista (a) di usufruire, direttamente o indirettamente, dei beni congelati in loro possesso e (b) di entrare o transitare nel territorio dell'Unione europea (per le persone fisiche).*
- ▶ *Ciò implica che, al fine di non incorrere in una violazione delle misure in oggetto, i soggetti europei dovranno prevedere procedure e meccanismi di controllo per verificare se eventuali partner commerciali siano inclusi nelle liste e, di conseguenza, soggetti alle sanzioni dell'UE.*

¹ Cfr. [Regolamento 2022/353](#) del 2 marzo 2022 che attua il Regolamento 269/2014 e [Decisione \(PESC\) 2022/354](#) del 2 marzo 2022 concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale dell'Ucraina; e cfr. [Regolamento 2022/300](#) del 24 febbraio 2022 che attua l'articolo 8 bis del Regolamento 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e [Decisione \(PESC\) 2022/307](#) del 24 febbraio 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

² Cfr. [Regolamento 269/2014](#) e [Decisione 2014/145/PESC](#) del 17 marzo 2014 concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina; e cfr. [Regolamento 765/2006](#) del 18 Maggio 2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia e Posizione Comune 2006/362/PESC del 18 maggio 2006 che modifica la [Posizione Comune 2006/276/PESC](#) relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia.

2. SANZIONI FINANZIARIE

Nelle ultime settimane l'UE ha adottato³ ulteriori sanzioni finanziarie rispetto a quelle già in vigore⁴ nei confronti della Bielorussia.

2.1 Divieto di effettuare pagamenti tramite SWIFT ad alcune banche Bieloruse

A partire dal 20 marzo 2022, l'UE ha introdotto⁵ il divieto di prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari (il c.d. sistema di messaggistica interbancario SWIFT), alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi elencati nell'[allegato XV](#) del Regolamento 2022/328 o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una delle entità elencate nel menzionato allegato.

► *Questa misura impedisce di effettuare transazioni mediante il sistema SWIFT con le banche bieloruse Belagroprombank, Bank Dabrabyt e Development Bank of the Republic of Belarus (Banca di sviluppo della Repubblica di Bielorussia) e le loro controllate.*

2.2 Divieto di effettuare operazioni sui servizi finanziari e riserve delle Banca Centrale

L'UE ha vietato⁶ a tutti i soggetti europei di effettuare operazioni finanziarie relative alla gestione di riserve e attività della Banca Centrale della Bielorussia (in seguito, la "Banca Centrale"), comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica o entità controllata dalla Banca Centrale.

► *Queste misure implicano, in sostanza, il divieto per i soggetti europei di effettuare qualsiasi operazione finanziaria con la Banca Centrale e le entità da essa controllate.*

2.3 Divieto di effettuare operazioni sui valori mobiliari bielorussi

L'UE ha introdotto⁷ per i soggetti europei un divieto di:

3 Cfr. [Regolamento 2022/398](#) del 9 marzo 2022 che modifica il Regolamento 765/2006 e [Decisione \(PESC\) 2022/399](#) del 9 marzo 2022 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina

4 cfr. [Regolamento 765/2006](#) del 18 Maggio 2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia e [Posizione Comune 2006/362/PESC](#) del 18 maggio 2006 che modifica la Posizione Comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia.

5 Cfr. [Regolamento 2022/398](#) del 9 marzo 2022 che modifica il Regolamento 765/2006 e [Decisione \(PESC\) 2022/399](#) del 9 marzo 2022 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina

6 Cfr. [Regolamento 2022/398](#) del 9 marzo 2022 che modifica il Regolamento 765/2006 e [Decisione \(PESC\) 2022/399](#) del 9 marzo 2022 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina

7 Cfr. [Regolamento 2022/398](#) del 9 marzo 2022 che modifica il Regolamento 765/2006 e [Decisione \(PESC\) 2022/399](#) del 9 marzo 2022 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina

- a. quotare e fornire servizi - a decorrere dal 12 aprile 2022 - in sedi di negoziazione registrate o riconosciute nell'Unione, per i valori mobiliari di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia di proprietà pubblica per oltre il 50%;
- b. vendere valori mobiliari denominati in Euro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia;
- c. prestare qualsiasi servizio quale definito nell'allegato al Regolamento 909/2014 per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia (tale divieto è imposto solo ai depositari centrali di titoli dell'Unione)⁸.

► *Le nuove misure implicano un divieto per i soggetti europei di effettuare operazioni sui valori mobiliari menzionati ai punti da a) a c). Tali divieti entreranno in vigore a partire dal 12 Aprile 2022.*

2.4 Divieti su altre operazioni finanziarie

L'UE ha proibito⁹ ai soggetti europei di fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Bielorussia o per gli investimenti in tale paese. Tuttavia, tale divieto non si applica in alcuni casi, *inter alia*, alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di EUR 10.000.000 per progetti a favore di piccole e medie imprese stabilite nell'Unione.

Inoltre, l'UE ha imposto¹⁰ il divieto di accettare depositi che superino EUR 100.000 per di cittadini bielorusso o persone fisiche residenti in Bielorussia, ovvero di persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Bielorussia.

- *Le nuove misure comportano forti restrizioni alla fornitura di determinati servizi finanziari nei confronti di soggetti bielorusso.*
- *Per non incorrere in possibili violazioni delle misure in oggetto, i soggetti europei dovranno prevedere procedure e meccanismi di controllo per verificare la liceità delle transazioni finanziarie con soggetti bielorusso.*

⁸ Il [Regolamento 2022/398](#) definisce con il termine "depositari centrali di titoli dell'Unione" le persone giuridiche che, ai sensi dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del [Regolamento 909/2014](#), operano in un sistema di "gestione di regolamento titoli" e che forniscono alcuni servizi finanziari, tra cui, registrazione iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili (servizio di notariato) o fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato (servizio di gestione accentrata)

⁹ Cfr. [Regolamento 2022/398](#) del 9 marzo 2022 che modifica il Regolamento 765/2006 e [Decisione \(PESC\) 2022/399](#) del 9 marzo 2022 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina

¹⁰ Cfr. [Regolamento 2022/398](#) del 9 marzo 2022 che modifica il Regolamento 765/2006 e [Decisione \(PESC\) 2022/399](#) del 9 marzo 2022 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina

3. RESTRIZIONI IN MATERIA DI SCAMBI COMMERCIALI

3.1 Divieto di esportazione di prodotti a duplice uso e relativi servizi

L'UE ha rafforzato¹¹ le preesistenti restrizioni all'esportazione verso la Bielorussia. In particolare, è oramai vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia nonché fornire assistenza tecnica e servizi finanziari o di intermediazione in relazione a: (a) software o tecnologie a duplice uso (*dual use*)¹² e (b) beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia (elencati nell'[allegato V bis](#) del Regolamento 2022/355).

Tuttavia, sussistono delle eccezioni a tale divieto nel caso in cui:

- a. i prodotti siano utilizzati per un elenco di usi consentiti, quali ad esempio scopi umanitari e medici, a condizione che, entro 30 giorni dalla data della transazione, il venditore, fornitore o esportatore notifichi alle autorità competenti dello Stato membro dell'UE in cui è stabilito la sua intenzione di avvalersi di tale eccezione; oppure
- b. le esportazioni in esame sono effettuate in base a contratti conclusi prima del 3 marzo 2022, ed a condizione che le competenti autorità nazionali abbiano autorizzato la transazione. In ogni caso, i prodotti esportati non devono essere destinati ad usi militari o aerospaziali o all'uso finale da parte di un'entità elencata nell'[allegato V](#) del Regolamento 765/2006.

- ▶ *Alla luce delle nuove misure, gli operatori europei dovranno prevedere un sistema di controllo e screening idoneo a determinare se i propri prodotti possono rientrare all'interno di quelli sottoposti a divieti e, soprattutto, identificare il possibile utilizzo e utente finale dei propri prodotti.*
- ▶ *L'esecuzione dei contratti menzionati ai punti (a) e (b) rimane consentita per i contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 e previa richiesta di autorizzazione alle autorità competenti da inviarsi prima del 1° maggio 2022.*

3.2 Divieto di scambi commerciali in relazione a determinate tipologie di prodotti di legno, cemento, acciaio, gomma, petrolio e macchinari

L'UE ha, in primo luogo, rafforzato¹³ le già esistenti restrizioni sulle esportazioni di articoli per la produzione e la fabbricazione del tabacco e prodotti di cloruro di potassio includendo, oltre al divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare direttamente o indirettamente i menzionati beni, anche il divieto di fornire i connessi servizi di assistenza tecnica, finanziaria o di intermediazione.

¹¹ Cfr. [Regolamento 2022/355](#) del 2 marzo 2022 che modifica il Regolamento 765/2006 e [Decisione \(PESC\) 2022/356](#) del 2 marzo 2022 concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia.

¹² L'elenco di questi beni è incluso nell'[allegato I](#) del Regolamento 2021/821.

¹³ Cfr. [Regolamento 2022/355](#) del 2 marzo 2022 che modifica il Regolamento 765/2006 e [Decisione \(PESC\) 2022/356](#) del 2 marzo 2022 concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia.

In secondo luogo, l'UE ha introdotto¹⁴ un divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i macchinari di cui all'[allegato XIV](#) del Regolamento 765/2006, indipendentemente dalla loro origine doganale, a qualsiasi persona, entità o organismo in Bielorussia o per uso in Bielorussia nonché fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai medesimi beni di cui all'[allegato XIV](#).

Tuttavia, sussistono delle eccezioni a tali divieti nel caso in cui i prodotti siano utilizzati per un elenco di usi consentiti, quali ad esempio scopi umanitari e medici, a condizione che il venditore, fornitore o esportatore notifichi la sua intenzione di avvalersi di tale eccezione alle autorità competenti dello Stato membro dell'UE in cui è stabilito, entro 30 giorni dalla transazione. Rimane in ogni caso impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, dei contratti aventi ad oggetto i macchinari di cui all'[allegato XIV](#) conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

In terzo luogo, l'UE ha allargato l'elenco dei prodotti petrolifero-minerari¹⁵ in relazione ai quali si applica il divieto di: (a) importazione nell'Unione di tali prodotti se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia, (b) acquisto di tali prodotti se situati in Bielorussia o originari della Bielorussia e (c) trasporto di tali prodotti se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese.¹⁶

Infine, l'EU ha introdotto¹⁷ un generalizzato divieto di importazione per i seguenti prodotti:

- i. prodotti di legno inclusi nell'[allegato X](#) del Regolamento 2022/355;
- ii. prodotti di cemento inclusi nell'[allegato XI](#) del Regolamento 2022/355;
- iii. prodotti siderurgici inclusi nell'[allegato XII](#) del Regolamento 2022/355;
- iv. prodotti di gomma inclusi nell'[allegato XIII](#) del Regolamento 2022/355;

(insieme "i prodotti oggetto del divieto di importazione")

In particolare, è vietato ai soggetti europei:

- a. importare nella UE i prodotti oggetto del divieto di importazione, direttamente o indirettamente, se:
 - i) sono originari della Bielorussia; oppure
 - ii) sono stati esportati dalla Bielorussia;

14 Cfr. [Regolamento 2022/355](#) del 2 marzo 2022 che modifica il Regolamento 765/2006 e [Decisione \(PESC\) 2022/356](#) del 2 marzo 2022 concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

15 Cfr. [allegato VII](#) del Regolamento 2022/355.

16 Cfr. [Regolamento 2022/355](#) del 2 marzo 2022 che modifica il Regolamento 765/2006 e [Decisione \(PESC\) 2022/356](#) del 2 marzo 2022 concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia.

17 Cfr. [Regolamento 2022/355](#) del 2 marzo 2022 che modifica il Regolamento 765/2006 e [Decisione \(PESC\) 2022/356](#) del 2 marzo 2022 concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia.

VAN BAELE & BELLIS

- b. acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti oggetto del divieto di importazione situati in Bielorussia o originari della Bielorussia;
- c. trasportare i prodotti oggetto del divieto di importazioni originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese;
- d. fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).

- ▶ *Il blocco delle esportazioni sui macchinari inclusi nell'allegato XIV del Regolamento 765/2006, lascia impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, dei contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.*
- ▶ *Il blocco delle importazioni, per i prodotti menzionati negli allegati da X a XIII del Regolamento 765/2006) lascia impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, dei contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti*

Avvocati da contattare:



Fabrizio Di Gianni
Partner
fdigianni@vbb.com



Gabriele Coppo
Partner
gcoppo@vbb.com



Aldo Scalini
Counsel
ascalini@vbb.com

VAN BAEL & BELLIS

BRUSSELS

Glaverbel Building
Chaussée de La Hulpe 166
B-1170 Brussels, Belgium

Phone: +32 (0)2 647 73 50
Fax: +32 (0)2 640 64 99

GENEVA

26, Bd des Philosophes
CH-1205 Geneva
Switzerland

Phone: +41 (0)22 320 90 20
Fax: +41 (0)22 320 94 20

LONDON

5, Chancery Lane
EC4A 1BL London
United Kingdom

Phone: +44 (0)20 7406 1471